

1739 - CONCORDIA TRA LE CASE CAFFARELLI E CAFFARELLI MINUTILLO
ATTESA LA PROVENIENZA DI UNO STESSO SANGUE, CEPPO, E FAMIGLIA

© 2012 Roberto Vergara Caffarelli

*volendo dette parti ... continuare tra di loro
una buona armonia e pace per ragione
della provenienza de' medesimi da uno
stesso lignaggio, e da una stessa famiglia.*

Anno Domini 21 7bre 1739

Discussasi, e ventilatasi per lo spazio di più anni la causa in prima istanza introdotta, e promossa sin dall'anno 1673 dalla bona memoria del Sig.r Pietro Caffarelli Padre di Anna Caffarelli, sua unica figliola, con il Sig.r Duca Gasparo Caffarelli in virtù della legge diffamari¹, acciò doppo la di lui morte non ricevesse molestia per la vocatione alli fideicommissi di Prospero Seniore, e Giovan Pietro Seniore Caffarelli detta Sig.ra Anna Caffarelli sua figlia, e Madre del Sig.r Marchese Pietro Minutillo Caffarelli Padre dell'Illustrissimo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, moderno Primogenito chiamato al fideicommissio, e primogenitura ordinata dalla bona memoria del Sig.r Prospero Caffarelli Iuniore nel suo testamento rogato per gl'atti di Curzio Saccoccia² Notaro Capitolino li 25 Xbre 1579; a nativitate vero Xristi Domini Nostri 1580, et alla primogenitura parimenti, e fideicommissio ordinato dalla bona memoria di detta Sig.ra D. Anna Caffarelli sua Nonna Paterna con suo testamento rogato per gl'atti del Lamperini³ Notaro Capitolino li 30 Aprile 1693; e ammessasi in Sagra Rota la causa, quantunque emanassero due decisioni favorevoli a detto Sig.r Duca Gasparo, e suoi Descendenti maschi sopra l'esistenza, e purificazione de fideicommissi tanto rispetto al fideicommissio di Giovan Pietro Seniore, quanto a quello di Prospero Seniore detto il Vescovo di Ascoli, come dalle medesime decisioni coram Priolo, la 433⁴, et coram Albergato li 4 febbraio 1675⁵ in virtù delle quali n'emanorno successivamente altre decisioni favorevoli super immissione certorum bonorum; come da le medesime decisioni 209⁶ e 414⁷ (...?) niente di meno però

¹ - Si può intentare l'azione che emana dalla L. Diffamari (*Cod. de ingenuis manumissis*), allorché vi concorra l'estremo della proclamazione d'un qualunque diritto, ed ancora quello dell'interesse di vederlo determinato in colui che rimane da quella proclamazione investito. Ha luogo in seguito ad una nociva dichiarazione o divulgazione riguardante la nostra persona o le nostre cose.

² - Saccocius Curtius, et Saccocius De Sanctis Curtius, notai capitolini dal 1527 al 1586, è nell'Archivio del Collegio dei Notari Capitolini.

³ - Giovanni Carlo Lamperini, notaio capitolino dal 1659 al 1704, faceva parte dell'ufficio 24 (ex officio 9). Questo ufficio fu un tempo nel Rione Colonna, e quindi in quello di S. Eusrachio, Via della Valle n. 55, ed in fine a via del Sudario n. 16.

⁴ - Hieronymus Priolo, Lunae 17 Aprilis 1673; *Romana Fideicommissi Io. Petri Senioris de Caffarellis*.

⁵ - Antonio Albergati, Lunae 4 Februarij 1675; *Romana Fideicommissi Ioannis Petri de Caffarellis*.

⁶ - Antonio Albergati, Veneris, 29 Aprilis 1678, *Romana Fideicommissi Io. Petri Senioris de Caffarellis*.

emanarono successivamente altre decisioni contrarie a detto Signor Duca Gasparo Caffarelli quoad identitate bonorum come dalle decisioni coram Priolo la 429⁸ e 457⁹ in virtù de le quali ne fu da detto Sig.r Marchese Prospero Caffarelli Minutillo spedita vertenza definitiva a suo favore, per la quale avendo detto Sig.r Duca domandata l'appellatione fu commessa la detta causa a Monsignor Bourlemont, dove emanarono altre decisioni favorevoli alla medesima Sig.ra D. Anna Caffarelli Minutillo figliola di detto Sig.r Pietro Caffarelli, che sono impresse post Urceoli de Transactionibus¹⁰ la 72¹¹, 73¹² e 74¹³ alle quali &c. per cui ne fu spedita altra sentenza favorevole uniforme a dette decisioni, e commessasi di nuovo la Causa a Monsignor Rondanino parimente seguì altra favorevole decisione alla detta Sig.ra D. Anna sotto il dì 30 Aprile 1688¹⁴ e furono revocate le prime decisioni emanate a favore del detto Sig.r Duca Gasparo Caffarelli, che concedevanli l'immissione suddetta ad certa bona, e (...?) nella Causa Romana Fideicommissi Joannis Petri Senioris come dalle medesime decisioni sotto li 23 Febbraio 1683 e primo Aprile 1688 coram Albergato, et coram Emerix Juniore decisione 832¹⁵, seu alle quali &c.

Essendo ancora che doppo la morte della bona memoria del Sig.r Duca Giovan Pietro Caffarelli Juniore seguita l'anno 1694, ad istanza delli suoi Creditori fosse convocato concorso avanti li Tribunalis Camerae sopra li di lui beni avanti del quale ad istanza dell'Illustrissimi, et Eccellentissimi Signori Duca Baldassarre, e Monsignor Michel'Angelo Caffarelli per impedire l'esecuzione sopra certi beni che si pretendevano ereditarij di detto Duca Giovan Pietro fosse allegata la Cautela d'Angelo¹⁶ in vigore di più fideicommissi di detto Prospero Seniore, e Giovan Pietro Seniore de Caffarelli, e devoluta poi la causa in Rota avanti Monsignor Lancetta, rispetto alli fideicommissi di Prospero Seniore, e Giovan Pietro Seniore, si facesse mettere a causa ancora la bona memoria del Sig.r Marchese D. Pietro Minutillo Caffarelli, figlio di detta bona memoria della Sig.ra Anna Caffarelli, e riassuntasi la disputa delli suddetti fideicommissi emanassero altre due decisioni favorevoli a detto Sig.r Marchese D. Pietro nella suddetta causa Romana Fideicommissi Ioannis Petri Senioris sotto il primo Giugno 1699 e 20 Giugno 1701 che sono impresse avanti Lancetta la 91 e 188 e successivamente emanò sentenza anche favorevole (...?) quinque decisionibus, e commessasi poi la causa avanti Monsignor Ansaldi emanava altra decisione favorevole a detto Sig.r Marchese Pietro sotto li 25 Giugno 1703¹⁷ in vigore della quale fosse anche publicata altra sentenza a favore del medesimo, come

⁷ - Antonio Albergati, Veneris 2 Maij 1681, *Romana Fideicommissi Ioannis Petri Senioris de Caffarellis*.

⁸ - Hieronymus Prioli, Veneris 17 Martij 1673, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

⁹ - Hieronymus Prioli, Lunae 26 Februarij 1674, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹⁰ - Josephi Urceoli, *Tractatus de Transactionibus in quinque partes divisus ... una cum sesquicenturia selectarum Decisionum Sacrae Rotae Romanae ...*, Ginevra 1701, pp. 113-118.

¹¹ - Louis d'Aglure de Bourlemont, Veneris 15 Martij 1675, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹² - Louis d'Aglure de Bourlemont, Veneris 12 Junij 1676, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹³ - Louis d'Aglure de Bourlemont, Veneris 15 Junij 1676, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹⁴ - Marcello Rondanini, Veneris 30 Aprilis 1688, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹⁵ - Jacobi Emerix De Matthys, Veneris 30 Aprilis 1688, *Romana Fideicommissi Ioannis Petri de Caffarellis*.

¹⁶ - *Pratica della Curia Romana, che comprende la giurisdizione dei tribunali di Roma ...*, tomo I, Roma 1815, pp. 85-86: «Cautela d'Angelo, così detta perché insegnata da Angelo da Perugia [Angelo degli Ubaldi 1328-1407], è un rimedio che compete a quello, il quale patì ne' beni propri l'esecuzione d'un mandato rilasciato contro d'un altro, per ottenere la revoca dell'esecuzione medesima, e può allegarsi anche per titolo d'ipoteca dal Creditore Ipotecario, ed anche prima che si faccia l'esecuzione.

¹⁷ - Ansaldo de Ansaldis, Lunae 25 Iunij 1703, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

pure emanassero altre decisioni favorevoli a detto Sig.r Marchese Pietro nella causa Romana Fideicommissi Prosperi Senioris sotto li primo Giugno 1701, che sono tra le impresse coram Lancetta la 89¹⁸ e la 66¹⁹, in vigore de le quali emanò giudicato favorevole al medesimo Sig.r Marchese Pietro, e commessasi poi la causa con Ansaldo previa altra decisione emanata sotto li 25 Giugno 1703²⁰, fu pubblicato altro definitivo decreto a favore di detto Sig.r Marchese Pietro, e nello istesso tempo emanassero ancora altre decisioni, e giudicati super cauthela Angeli a favore de Creditori anche rispetto ad un nuovo fideicommissi di Giovan Andrea Caffarelli allegato avanti Lancetta²¹ ad istanza di detti Sig.ri Caffarelli sotto il titolo Romana Censuum et cambiorum.

Essendosi fatto ricorso alla piena Signatura di Giustizia²² per la nuova commissione alla detta causa, propostasi la Causa in piena Signatura il dì 15 gbre 1708 in relazione di Monsignor Scipione del Riccio ne fu riportato rescritto favorevole di detto Sig.r Marchese Pietro Minutillo Caffarelli con la clausola rispetto alla Causa Romana fideicommissi Prosperi Senioris = *Parito Judicato*²³; et a quella Romana fideicommissi Petri Senioris *sine pregiudicio*.

Restorno in tal maniera doppo del rescritto in silenzio dette cause sino l'anno 1732, nel qual tempo li Creditori suddetti volendo proseguire la causa e surrogatosi in luogo di Monsignor Ansaldi Monsignor Rezzonico, fu dal medesimo riproposta la causa Romana Censuum et cambiorum solamente e sortisse sotto il dì 9 Maggio 1732²⁴ altra decisione favorevole a detti Creditori, e ripropostasi di nuovo la detta causa il dì primo Giugno 1733 ne riscrisse rescritto *dilata, et impetus*

¹⁸ - Cyriaco Lancetta, Lunae prima Junii 1699, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*.

¹⁹ - Cyriaco Lancetta, Veneris 10 Junii 1701, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis, super cauthela Angeli*.

²⁰ - Cyriaco Lancetta, Lunae 25 Junii 1703, *Romana Fideicommissi Prosperi Senioris de Caffarellis*; ed altra dello stesso giorno: *Eadem super Cauthela Angeli*.

²¹ - Cyriaco Lancetta, Lunae, 2 Iulii 1703, *Romana censuum, et cambiorum super reservatis*.

²² - *Pratica della Curia Romana*, cit., pp. 158-160: «quando le cause non sono di lor natura appellabili, per ottenere l'appellazione è necessario ricorrere al Tribunale della Segnatura di Giustizia [...] composto di un Cardinal Prefetto, di dodici Prelati Votanti, e di un Prelato Uditore. La sua giurisdizione può dividersi in due parti. Per la prima rivede le sentenze, e decreti dei Giudici Ordinari, non per decidere sul merito delle Cause, ma per conoscerlo, e quindi regolarsi per concedere, o negare l'appellazioni, intendendo però sempre delle Cause giudicate in quei Tribunali, che sono soggetti alla sua giurisdizione, come sono le Curie de partibus, ed in Roma il Tribunale dell'A.C., [Auditoris Camerae] il Tribunale del Governo, e quello del Cardinal Vicario, mentre gli altri, o hanno la Segnatura in ventre, o sono soggetti solamente alla Segnatura di Grazia; e rivede i Giudicati di Rota, e dei così detti Giudici Commissarij. Colla seconda specie di giurisdizione, decide lde questioni di nullità, e di pertinenza, dichiarando se la cognizione di una Causa appartenga più ad un Giudice, che ad un altro. [...] In queste prima giudica il Prelato Uditore. [...] Dai decreti del Prelato Uditore, si ricorre all'Uditore di Camera del Cardinal Prefetto, e poi alla piena Segnatura.

²³ - Francesco Antonio Vitale, *De Jure Signaturae Justitiae ... Commentarius*, p. 255: «Restitutionis nempe in integrum signari cum clausula, *parito judicato*, quae id operatur, ut non possit procedi ad aliam judicati cognitionem, nisi facta prius sit integra exequutio sententiae, etiam per restitutionem fructuum, et expensarum solutionem; quod a Forensibus nostris dicitur, nisi sit doctum de partitione. Et est differentia inter clausulam, *sine praejudicio rei judicatae, seu trium conformium*, et *parito Judicato*; nam vigore prioris clausulae eodem tempore Judex ad quem potest Sententiam exequutioni demandare, et novam Causae cognitionem instituere, vi tamen alterius clausulae ille haud in Causa judicare, et cognoscere valet, donec Judex a quo integram exequutionem absolverit, vel Pars adversa judicato satisfecerit, nempe, quoad negotium principale, secus vero quoad restitutionem fructuum, et expensarum.

²⁴ - Carlo Rezzonico, Veneris 9 maii 1732, *Romana Censuum & cambiorum*; e con la stessa data: *Romana Censuum & cambiorum quoad Fideicommissum Joannis Andreae*.

commissio (???), pertanto in virtù di detto rescritto dovendosi nuovamente chiamare a causa l'Ill.mo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli figliolo del soprannominato Marchese Pietro come successore chiamato alla sopraddetti Fideicommissi, e Primogenitura di sopra espressi e provenienti dalla Colonnelli²⁵ della di lui Linea Caffarelli, da cui come Nipote di detta Sig.ra Anna Caffarelli *discende*, fu necessario in virtù di detto rescritto Parito Judicato della piena Signatura a di lui favore ottenuto nell'anno 1703 riproporsi la Causa in detta Signatura per il relasso dal medesimo et a relazione di Monsignor Nicolò Lercari sotto il dì 10 Xbre 1733 resortì parimenti rescritto favorevole confirmatorio del primo con la solita formula *in decisis*²⁶, *et amplius*; in esecuzione di cui convenne ai detti Sig.ri Caffarelli rifare le spese nella Causa Romana fideicommissi Prosperi Senioris solamente al sopraddetto Sig.r Marchese Prospero Minutillo Caffarelli Odierno Primogenito della di lui Famiglia, come costa per ordine di pagamento direttoli al Sagro Monte di Pietà di Roma sotto il dì 2 Gennaio 1734.

Proseguitasi di poi ulteriormente la causa in Sagra Rota dal Commissario Sig.r Card. Rezzonico in quel tempo Auditore di Sagra Rota, e Ponente²⁷ della medesima unitamente a quella delli Sig.ri Creditori quelle di detto Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, cioè nella causa Romana fideicommissi Prosperi Senioris proposta sotto il dì 28 Febbraio 1735, e 20 Aprile 1746: ne emanassero altre due decisioni favorevoli al detto Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, e confirmatorie delle altre, che s'inseriscono impresse nel presente Istrumento alle quali etc, e nell'altra causa parimenti Romana fideicommissi Ioannis Petri Senioris propositasi dal medesimo Ponente sotto il dì 4 Marzo 1735, e 23 Aprile 1736: ne sortirono parimenti altre due decisioni similmente favorevoli a detto Sig.r Marchese che si inseriscono impresse nel presente Istrumento alle quali etc.

Pertanto avendo detti Sig.ri solamene domandata la spedizione di detta Causa nella Rota tenuta il dì 16 Marzo 1737 in cui non fece istanza nessuna il detto Sig.r Marchese D. Prospero, li fu negata la spedizione rispetto a fideicommissi di Giovanni Andrea solamente con le parole del rescritto, che qui s'esprime = *Quoad fideicommissi Ioannis Andreae audiat (?) in reliquis dilata*²⁸, *et proponat una cum aliis*.

²⁵ - In Araldica il Colonnello è il rappresentante della Casa, il capo della famiglia, colui al quale spettano i titoli di cui la famiglia è investita.

²⁶ - J. Wuest, *Collectio Rerum Liturgicarum*, 1912, p. 2: «Affirmative vel negative, in decisis, et amplius, in decretis. Causa jam satis discussa, et amplius proponi vetatur.» G. PAOLO MONTINI, *La revocazione di una pronuncia giudiziale interlocutoria*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 2004, pp. 60-62: «Si prevedevano tre possibilità per il giudice che riceve l'istanza di revocazione o riforma della pronuncia interlocutoria. Il giudice può anzitutto rigettare semplicemente la petizione e decretare: *In decisis*, ossia «si sta nella decisione già presa precedentemente»; [*Reiectio est simplex et fit per rescriptum in decisis*]. «Di fronte a petizioni di revocazione o riforma presentate dopo la risposta «in decisis» il presidente del collegio potrebbe discrezionalmente ripetere la risposta «in decisis», trasmettere la nuova petizione al collegio o ignorare la stessa petizione. In caso contrario si aprirebbe un pericoloso *processus as infinitum*. Non si può d'altro canto escludere che il giudice o il tribunale collegiale accolgano una petizione di revocazione o di riforma anche dopo aver pronunciato «In decisis». Si potrebbe ricorrere, se il caso lo richiede, anche a formule più forti, quale «In decisis et amplius non proponatur», ma l'effetto non cambierebbe.

²⁷ - *Pratica della Curia Romana, che comprende la giurisdizione dei tribunali di Roma*, tomo I, Roma 1815, pp. 11: «Le Cause si giudicano per turno nella maniera seguente: L'Uditore, a cui è commessa una Causa fa la figura di Ponente, e riferisce la Causa senza votare: e votano per ordine quattro dei Prelati, che siedono a sinistra; e secondo il voto di quelli, o la maggioranza de' voti, si scrive dal Ponente la risoluzione. Se poi questi quattro Uditori variassero ne' loro sentimenti, tantoché due fossero di uno, e due di un altro parere, si rescrive: *Iterum proponatur*. Secondo lo stile antico, quando si diceva: *Iterum proponatur*, nella nuova proposizione votavano i medesimi 4 Prelati, e se questi persistevano nel loro primiero sentimento, rescrivevano: *Iterum proponatur, et videant quintus et sextus*, e nascendo anche in questa proposizione scissura di voti, in questo caso si rescriveva: *Iterum proponatur, et videant omnes*».

²⁸ - FRANCESCO ANTONIO VITALE, *De Iure Signaturae Iustitiae*, Roma 1789, p. 288: «Quum demum, vel a Parte, juxta existente causa, dilatio petitur, ne proponatur Causa in ea proxima Signatura, vel Votantes in paritate

Quindi è, che in questo stato di cose per dar termine, e fine una volta a liti così dispendiose per una parte, e per l'altra, essendosi interposti li Sig.ri Difensori dell'una, e l'altra Casa, attesa la provenienza di uno stesso sangue, ceppo, e Famiglia, sono venuti ad una amichevole concordia, transazione, e renunzia di liti tra detti Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Fratelli Caffarelli da una parte, e l'Illustrissimo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo dall'altra, è trattata, stabilita, e finalmente conclusa nella forma e modo seguente, cioè

Primo. Che detti Illustrissimi et Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Fratelli Caffarelli debbano accettare tutte, e singole decisioni, e giudicati Rotali emanati a favore di detto Illustrissimo Marchese Prospero Caffarelli Minutillo, e suoi Antenati come sopra nelle sopraddette Cause Romana fideicommissi Prosperi Senioris, et fideicommissi Iannis Petri Senioris de Caffarellis, con promettere di mai più molestare detto Ill.mo Sig.r Marchese Prospero e suoi &c. *con la riserva però delle ragioni contro li Creditori di detta Ecc.ma Casa Caffarelli, qual riserva debba intendersi repetita in principio, mezzo, e fine del presente Instrumento, purché però non possa mai ritorcersi contro detto Ill.mo Sig. Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, e suoi etc. per qualunque titolo, capo, e causa, ma che rispetto al medesimo solamente debbano intendersi detti giudicati, e decisioni rotali accettate, e confermate liberamene | perché così e non altrimenti | per patto espresso &c.*

2. Che si debba dall'una, e l'altra di dette Parti recedere da tutte le liti come sopra pendenti in Sagra Rota solamente per quello riguarda l'interesse di detto Sig.r Marchese Prospero Caffarelli Minutillo, volendo dette parti con il recesso di dette liti, et accettazioni di dette Decisioni e giudicati totali continuare tra di loro una buona armonia e pace per ragione della provenienza de' medesimi da uno stesso lignaggio, e da una stessa famiglia perché così etc. e non altrimenti.

3. Che si debbino rimettere, e condonare hinc inde²⁹ le dette Parti tutte, e singole spese tanto giudiziarie, quanto extragiudiziarie fatte nelle medesime dall'una, e l'altra Parte facendosene vicendevolmente quietanza finale, e finalissima in forma etc.

4. Che detti Illustrissimi et Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Fratelli Caffarelli debbano, e possano riservarsi tutte le ragioni a loro competenti per ragioni di fideicommissi, e cautele d'Angelo, intimate contro li Signori Creditori della loro Eccellentissima Casa nelle cause che si asseriscono con li suddetti vertenti in Sagra Rota, e non altrimenti etc.

Volendo dunque detti Illustrissimi et Eccellentissimi Signori di comune consenso venire alla stipulazione di un publico Istrumento, acciò sempre ne costi il vero. Laonde personalmente esistenti avanti di Me Notaro e testimoni infrascritti li suddetti Illustrissimi et Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Fratelli Caffarelli, figli della bona memoria Duca D. Alessandro da una parte, e l'Ill.mo Sig. Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, figliolo della bona memoria del Sig.r Marchese Pietro, odierno Primogenito della sua Famiglia Minutillo Caffarelli dall'altra tutti nobili Patrizi Romani a Me Notaro cogniti asserendo le suddette cose tutte essere state, et esser vere, come tali ratificandole, et approvandole, in esecuzione dunque di esse di loro spontanea volontà | in ogni miglior modo | in adempimento di quanto vi è di sopra trattato, e stabilito, di comun consenso, e accordo recedono hinc inde dalle suddette liti, e cause come sopra introdotte, e pendenti contro detto Ill.mo Signor Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, e per

suffragiorum fuerint, aut plenam causae cognitionem non habuerint, solet Signatura rescribere, *Dilata*, quod idem est ac resolutionem differri; tunc si non adjiciatur quando denuo proponenda sit, de stilo intelligitur usque ad proximam Signaturam; nec ulterius retardandam est exequutio absque nova E.mi Praefecti provisione.

²⁹ - «*Hinc et inde*» si traduce con «*da una parte e dall'altra*».

quanto riguarda il di lui interesse solamente e i suoi etc., e da queste recedono, e da tutti, e singoli loro annessi, connessi, adiacenze, dipendenze, et emergenze qualsivoglia dichiarandole col presente Istrumento finite, e terminate, e come mai fossero state introdotte, e promosse, e pertanto gl'impongono un perpetuo fine, e silenzio, et in sequela di ciò si assolvono, e liberano reciprocamente da tutte e singole spese tanto giudiziali, quanto estragiudiziali in esse liti, e cause in qualsivoglia modo fatte, et a qualsivoglia somma ascendenti, rimettendole, e condonandole l'un l'altri e l'altri all'uno; per le quali promettono mai più molestarsi, e per tale effetto se ne sono fatte, e fanno una scambievole, e reciproca quietanza in forma anche per Aquiliana stipulazione³⁰, e patto perché così &c.

E proseguendo il trattato e stabilito come sopra li suddetti Illustrissimi et Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Caffarelli tanto congiuntamente, quanto divisamente et in solidum &c. et per ogni altro modo hanno accettato, et approvato, et accettano, et approvano tutte le suddette decisioni come sopra emanate, come pure le sentenze, e giudicati rotali promulgati a favore di detto Ill.mo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, e suoi Antenati nelle suddette due cause concernenti li sopraccennati due fedecommissi di detti bona memoria Prospero Seniore e Giovan Pietro Seniore Caffarelli, e precisamente le decisioni emanate sotto il dì 28 Febraio e 4 Marzo 1735, 20 e 23 Aprile 1738 che qui s'inseriscono impresse come confermatorie di tutte le altre antecedenti emanate a favore di detto Ill.mo Sig.r Marchese Prospero Caffarelli, e suoi antenati sopra l'interesse suddetto per li due prenommati fedecommissi di dette bone memorie Prospero Seniore, e Giovan Pietro Seniore Caffarelli, et a questi, e a quelle promettono stare, e mai più da loro reclamare, né domandare ulteriore appellazione, o nuova udiienza né nel suddetto, né in altro qualsivoglia Tribunale, e per conseguenza mai più molestare ne far molestare per le predette cause detto Ill.mo Sig.r Marchese D. Prospero Giunore, e suoi direttamente, o indirettamente, tacitamente, o espressamente per loro stessi, e loro successori &c. e di qualsivoglia sorte ancorché venissero, i pretendessero di venire ex persona, et iure proprio, anzi in caso di qualsivogliano molestie, che in qualunque modo le venissero inferite per loro colpa, e loro successori in qualsivoglia tempo da quelle esimerli e liberarli ad ogni loro richiesta &c. liberamente (?) talmente che &c. altrimenti vogliono insolidum &c. essere tenuti a tutti li danni &c. de quali &c. rinunziando pertanto anche col mezzo del loro giuramento &c. a dette ulteriori appellazioni e nove udienze come pure a qualsivoglia rescritto del Principe, suo indulto, dispensa Apostolica, moto proprio, tanto per via di grazia, quanto di giustizia con qualsivoglia derogazione amplissima, a sugestione tanto propria di essi che di detti loro successori, e simili de quali dichiarano non volersene mai valere contro il presente contratto, altrimenti &c. oltre li danni tutti &c. possa esso Signor Marchese, e suoi &c. ritornare alle sue primiere ragioni e far tassare le sudette spese come sopra fatte, senza che in questo caso debba aversi alcun riguardo alla sudetta condonazione, e remissione, quali in questo caso s'abbia per nulla, e come se non fossero condonate, perché così &c. e non altrimenti &c. del che &c. talmente che &c. in ogni miglior modo &c.

E perché l'intenzione dell'Illustrissimi et Eccellentissimi Sig.ri Duca D. Baldassarre e Monsignor D. Michel'Angelo Caffarelli è stata, et è, che transigendo con il riferito Ill.mo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo intorno alli suddetti due fideicommissi di Prospero Seniore e di Giovan Pietro Seniore de Caffarelli non si venghino mai a pregiudicare in modo alcuno nelle ragioni che hanno nelle cause che sono pendenti in Sagra Rota contro li Sig.ri Creditori della loro Ecc.ma Casa, perciò nell'istesso tempo che si protestano, e promettono di mai più molestare, né direttamente, né indirettamente il sudetto Ill.mo Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, suoi Eredi e Successori qualsivoglia rispetto alle dette riferite sue cause, si protestano altresì solennemente che intendono, e vogliono proseguire le cause pendenti in Sagra Rota contro detti Sig.ri Creditori, talmente che per il presente atto di accettazione di decisioni, e giudicati emanati come sopra a favore di detto Ill.mo Sig.r Marchese e suoi Antenati e Successori, non si intenda mai d'indurre implicita accettazione rispetto alli medesimi Sig.ri Creditori, et in guisa tale fanno questa dichiarazione, e

³⁰ - In diritto romano l'Aquiliana stipulazione è una stipulazione novatoria ideata da Aquilio Gallo nel secolo 1° a.C. per facilitare il regolamento definitivo di conti tra due persone. Non estingue se non le obbligazioni alle quali erasi inteso di dar passo.

solenne protesta, quale doverà informare tutto il presente contratto, che intendono più tosto che perisca il contratto medesimo per difetto di loro consenso in quanto alli suddetti Sig.ri Creditori, ma mai rispetto al detto Sig.r Marchese D. Prospero Caffarelli Minutillo, e suoi; dovendo sempre per esso, ed a favore de suoi Successori restar ferma la presente transazione, e concordia per tutti li motivi, e ragioni di sopra addotte perché così &c. e non altrimenti &c. qual dichiarazione è stata posta acciò non possa nascere, e ridondare alcun pregiudizio tanto a detto Ill.mo Sig.r Marchese, e suoi per parte dell'Ill.mi, et Ecc.mi Sig.r Duca Caffarelli, e suoi, che rispettivamente non possa a questi ridondare pregiudizio dal detto contratto tanto a loro stessi che suoi Eredi e Successori qualsivoglia intorno a tutte l'altre ragioni, e cause, che come si è detto sono già pendenti in Sagra Rota solamente contro li Sig.ri Creditori della loro Ecc.ma Casa Caffarelli perché così essendo questa la loro determinatissima volontà, et intenzione e non altrimenti.
Promettendo detto Ill.mi, et Ecc.mi Sig.ri Contraenti la presente Concordia aver rata.

Successor Cantarelli
Notarius Capitolinus in solidum cum Maccarius
pariter (?) Notarius Capitolinus